

COMUNE di PALLARE

Provincia di Savona

Prot. N. 2245

PALLARE, 20.04.2020

ORDINANZA N. 07/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MODALITA' COMPORTAMENTALI PER SPOSTAMENTI E PRESENZA DI PERSONE PRESSO LUOGHI ED ESERCIZI COMMERCIALI - UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.

IL SINDACO

Vista la legge 23.12.1978 nr. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario" e in particolare l'art. 32 che dispone che il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene e di polizia veterinaria con efficacia estesa sull'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, nonché nelle medesime materie sono emesse Ordinanze dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco con efficacia limitata al territorio di competenza;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il D.L. 23 febbraio 2020, nr. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 convertito in legge 5 marzo 2020, nr. 13 successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, il DPCM 1° aprile 2020 contenenti ulteriori disposizioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l' Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare specifica Ordinanza contenente misure restrittive e comportamentali da adottarsi in talune zone e aree del territorio comunale soprattutto in luoghi pubblici e in prossimità di esercizi commerciali;

Dato atto che nel periodo compreso tra l'11 e il 18 aprile c.a. sono state distribuite le mascherine assegnate dalla Protezione Civile della Regione Liguria ai cittadini residenti e in un secondo momento sono state distribuite le mascherine, acquistate dal Comune, a tutti i cittadini residenti nonché domiciliati nel Comune;

Visto l'art 54 del D.Leg.vo nr. 267/2000;

Vista la Legge 7 agosto 1990, nr. 241;

ORDINA

Dalla data odierna, fino a domenica 3 maggio 2020, salvo possibilità di proroga,

L'adozione delle seguenti specifiche misure:

ESERCIZI COMMERCALI

I titolari e gli addetti degli esercizi commerciali, negli orari di apertura, devono essere dotati di mascherine e guanti che devono essere sempre correttamente indossati. I titolari di tali attività metteranno a disposizione soluzioni idroalcoliche con dosatori nelle strutture di competenza fornendo ai cittadini le corrette modalità d'uso degli stessi.

SPOSTAMENTI – PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O NEI PRESSI DI ESERCIZI COMMERCIALI

Ogni qualvolta si acceda, negli orari di apertura consentita, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali o in altro luogo in cui è ammesso l'accesso generalizzato delle persone, è consentito l'accesso solo indossando mascherine protettive a copertura di naso e bocca del tipo chirurgiche o di livello superiore. In caso di impossibilità momentanea a reperire le mascherine citate è ammesso l'accesso a tali luoghi utilizzando sciarpe, foulard o simili con modalità da garantire analoga protezione.

Le mascherine o surrogati andranno indossati anche mentre si attende il proprio turno all'esterno degli esercizi commerciali e dei luoghi suindicati rispettando la distanza interpersonale di metri due.

ASSEMBRAMENTI

Sono vietati assembramenti di due o più persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e nei luoghi di affissioni pubbliche;
- trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
- Prefettura U.T.G. di Savona,
- Regione Liguria Genova,
- al Corpo di Polizia Municipale di Pallare,
- Comando Stazione Carabinieri di Carcare.

AVVERTE

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. In merito è ammessa l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 24.11.1981 n° 689 mediante pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, o se più favorevole al doppio del minimo, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE MASSIMO DI 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione del presente atto, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti di cui all'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

IL VICE SINDACO Cristina LAGORIO